CAMERA DEI DEPUTATI N. 808

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAFFI, ZAMPIERI, LABRIOLA, BIONDI, SAVINO, SODDU, DE PAOLI, ENZO BIANCO, BIASCI, D'ONOFRIO, FRASSON, LA GANGA, LUCCHESI, MAZZUCONI, TORCHIO

Ordinamento dei segretari comunali e provinciali

Presentata il 20 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge di riforma delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, ha operato le scelte fondamentali riguardo ai princìpi sullo *status* e sulle funzioni dei segretari comunali e provinciali. Nell'ambito ed in attuazione di tali princìpi è stata demandata, poi, alla legge la definizione e la disciplina degli istituti che regolano il rapporto di lavoro di questi dirigenti al servizio degli enti locali.

Peraltro, la diffusa ed acuta situazione di disagio che da tempo investe la categoria dei segretari comunali e provinciali non ammette più rinvii e dilazioni, pena un irreversibile deterioramento della condizione di tali funzionari e degli enti locali.

La immediata definizione delle norme su ruolo, funzioni e collocazione dei segretari comunali che possa consentire la soluzione anche delle altre questioni che da anni stanno attendendo di essere risolte è esigenza talmente improcrastinabile per lo stesso sistema istituzionale che un siffatto intervento legislativo si impone con urgenza.

Il confronto parlamentare, e le discussioni che ne sono seguite, sulla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali è stato l'occasione per la ripresa e per un decisivo impulso al dibattito sulla posizione ed il ruolo del segretario comunale e provinciale.

V'è l'esigenza di un profondo rinnovamento nell'interesse in primo luogo delle

autonomie locali e delle istituzioni in generale in ordine ai princìpi sulla collocazione, le funzioni e le responsabilità di questa figura di dirigente al servizio degli enti locali.

Il vasto dibattito che su tali questioni si è sviluppato nel mondo politico e istituzionale e gli approdi cui è pervenuto hanno fatto registrare un largo consenso sì da rendere possibile un intervento legislativo di definizioni sui princìpi e di approvazione di un nuovo ordinamento dei segretari all'altezza dei tempi e nell'interesse delle istituzioni.

Gli approdi sui princìpi ai quali si è pervenuti implicano, ora, che si passi alla definizione di una organica disciplina delle varie questioni che attengono allo *status* dei segretari comunali e provinciali: funzioni ed attribuzioni; rapporto con gli organi politici; accesso e sviluppo della carriera; formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale; istituzione di apposita scuola superiore; organi di gestione; responsabilità dirigenziale ed altre.

Partendo dai risultati dell'ampio confronto finora intervenuto, che si è tradotto come primo traguardo nell'approvazione dell'articolo 52 sui princìpi concernenti i segretari comunali contenuto nella legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie, ed in sintonia con i princìpi che si vanno delineando per il riordinamento della dirigenza pubblica, si è predisposto un completo articolato contenente la proposta per un nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

La proposta si muove su alcuni princìpi di fondo concernenti il ruolo, la funzione e la collocazione del segretario che, pur sviluppando antecedenti soluzioni, le risolvono in un articolato che ha caratteri di originalità e novità e che ha tenuto in particolare conto, oltre che i numerosi contributi forniti dal confronto fra le forze politiche, i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni delle autonomie e del mondo della cultura, le soluzioni prefigurate nel testo di riforma dell'ordinamento delle autonomie ed in quello di riforma della dirigenza in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso della X legislatura.

Non è qui la sede per una più ampia illustrazione dei criteri informatori dell'articolato che si propone; sia sufficiente rilevare che si prevedono una articolazione della carriera ed una progressione nella stessa basata sulla professionalità e gestita da specifica scuola superiore, ed una figura che con un rapporto di pubblico impiego in ambito statale, gestita da un organismo collegiale, eserciti al servizio dell'ente locale e nell'interesse più generale delle istituzioni funzioni di direzione, collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, vigilanza e garanzia e che assuma l'effettiva responsabilità del ruolo, sino a scontare, per carenza dell'esercizio dello stesso, provvedimenti che possono arrivare fino alla revoca.

La proposta contiene poi soluzioni che appaiono interessanti quali, ad esempio, norme di verifica del rapporto fiduciario con l'ente ed una distinzione tra i meccanismi di accertamento della professionalità e quelli di attribuzione delle sedi.

* * *

La prima parte dell'articolato concerne la disciplina delle funzioni e dell'albo ed individua gli organi di gestione della categoria, le loro competenze e composizione.

In particolare, l'articolo 1 definisce la figura professionale del segretario, trasferendo in una disciplina chiara e puntuale le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare l'articolo 52 della stessa legge.

L'articolo 1 riveste un particolare significato, non solo perché ribadisce il ruolo del segretario all'interno degli enti locali, ma poiché definisce alcuni aspetti essenziali in merito alla sua collocazione (statale) ed alla natura del rapporto di impiego (pubblico).

Particolare carattere di novità riveste il riferimento al « servizio dell'ente » che sinteticamente ma con chiarezza serve a caratterizzare il ruolo e le funzioni dei segretari all'interno del sistema istituzionale.

L'articolo 2 concerne le funzioni dei segretari comunali e provinciali. La sua rilevanza nel contesto della proposta è centrale.

Anche per questa formulazione si sono seguite le previsioni della legge di riforma dell'ordinamento delle autonomie.

Le funzioni chiaramente espresse nell'articolato si possono ricondurre ai profili della collaborazione, consulenza propositiva, direzione, vigilanza e garanzia.

Attività consultiva, responsabilità istruttoria ed attuazione dei provvedimenti sono gli ambiti che generalizzando caratterizzano le prime due funzioni.

Le funzioni di direzione e vigilanza trovano riscontro in alcune disposizioni in cui correlativamente si attribuiscono, o si ribadisce l'attribuzione al segretario di alcuni necessari poteri di incidenza necessari a conferire effettività alla funzione.

Di particolare rilievo le funzioni di garanzia (non di controllo) disciplinate nell'interesse dell'ente e più in generale del sistema istituzionale e della comunità.

In tale ambito rientrano le funzioni di *direzione ed organizzazione in materia di* gare, appalti e concorsi.

Rientra anche in tale contesto la competenza generale all'esercizio dell'attività *contrattuale, di assistenza agli organi,* che si sostanzia altresì in una funzione referente che si salda alla responsabilità istruttoria delle deliberazioni, di verbalizzazione, di certificazione, nonché di concorso nei processi di un più proficuo rapporto con il cittadino.

La norma altresì prevede, con una disposizione volta a conferire chiarezza e funzionalità al sistema, che il segretario eserciti le sue funzioni avvalendosi della struttura, dei servizi e del personale dipendente.

L'albo (articolo 3) è unico e nazionale e le sue articolazioni corrispondono a mere esigenze di funzionalità e pratiche. L'albo è distinto in varie sezioni che ne consentono non solo l'immediata lettura ma anche un migliore utilizzo in funzione delle diverse esigenze.

L'organo competente alla gestione dell'albo è il consiglio centrale di amministrazione cui la proposta affida delicati e particolari compiti.

L'articolo 4 individua gli organi di amministrazione dei segretari comunali e provinciali a livello centrale, regionale e provinciale. La collocazione, il ruolo e le funzioni dei segretari comunali e provinciali richiedono, infatti, un reale coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla gestione degli stessi: Governo, autonomie locali e segretari.

L'articolo 5 specifica la composizione degli organismi nel rispetto dei criteri generali che presiedono alla loro composizione.

L'articolo 6 definisce le competenze dei consigli di amministrazione, ribadendo la loro competenza generale in merito alla disciplina di ogni istituto o materia relativa ai segretari comunali e provinciali.

Alcune competenze significative sono individuate in modo più specifico, altre vengono genericamente individuate e demandate ad una successiva disciplina regolamentare.

Il ricorso al meccanismo regolamentare consente di depurare il testo della proposta da disposizioni puntuali e minute che ne svilirebbero i contenuti e trova fondamento logico e giuridico in una tecnica legislativa più attenta ai contenuti sostanziali dello stesso dettato costituzionale nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 7 disciplina i criteri per l'elezione dei rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione.

La scelta del sistema elettivo piuttosto che quello consueto della designazione delle organizzazini sindacali è elemento di notevole rilievo istituzionale ed è l'indice di una proposta più attenta al corretto e democratico funzionamento degli istituti, piuttosto che sensibile ad istanze corporative. La logica di fondo è quella, altresì, di recuperare alle organizzazioni sindacali un ruolo più rispondente alla loro natura e alla loro funzione nel sistema democratico.

L'articolo 8 disciplina la Sezione autonoma della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno in attesa della riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La Sezione assume rilievo centrale nella proposta. Non solo alla stessa sono attribuite funzioni circa la formazione dei segretari comunali e provinciali ma la stessa progressione in carriera, attraverso corsi di specializzazione volti a consentire il conseguimento dell'idoneità, presupposto per la partecipazione ai concorsi per l'attribuzione delle sedi.

L'originalità della Sezione e la rilevanza delle sue funzioni in ordine alla progressione in carriera la caratterizzano come proposta unica nel quadro delle attuali previsioni.

La gestione della Sezione è riservata al consiglio centrale di amministrazione ma notevoli poteri in ordine all'attività didattica sono riservati ad un apposito comitato tecnico-scientifico.

Alla Sezione fa altresì capo tutta l'attività di aggiornamento e di informazione tecnico-giuridica dei segretari comunali e privinciali, creando, così, in tale materia importante e delicata, un unico punto di riferimento e coordinamento.

La Scuola trova adeguato finanziamento nel fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, i cui flussi verranno incrementati attraverso alcune innovazioni, di cui si dirà in seguito.

Le norme che vanno dall'articolo 9 al 12 disciplinano l'accesso e la progressione in carriera.

In particolare, l'articolo 9 disciplina l'accesso in carriera. A tale momento la proposta ha dedicato molta attenzione, nell'intento di caratterizzare sin dall'inizio la carriera con un'elevata professionalità.

Il meccanismo, in sintesi, risulta così articolato.

L'iscrizione all'albo e l'attribuzione della sede di servizio nei comuni di classe iniziale (sino a 3 mila abitanti) avviene a seguito dell'idoneità conseguita nell'esame finale di un corso di formazione tecnico-pratica (tirocinio) e di reclutamento della durata di tre anni svolto dalla Sezione nonché della utile collocazione finale.

Al corso sono ammessi in numero predeterminato con riferimento alle sole sedi che si prevedono vacanti, incrementate del 50 per cento, i vincitori di un concorso per soli titoli ed esami.

Tra i tanti sistemi di scelta si è privilegiato un meccanismo che più di altri appare obiettivo e nel contempo ha il pregio della snellezza e della semplicità.

L'articolo disciplina i criteri generali del corso e i meccanismi di attribuzione della sede e prevede una borsa di studio per i partecipanti.

L'articolo 10 disciplina l'attribuzione delle sedi di segreteria generale. I concorsi sono per soli titoli, ma agli stessi possono partecipare solo i segretari che abbiano conseguito una specifica idoneità.

Tenuto conto della reale differenza esistente nell'ambito della classe viene operata nei meccanismi di attribuzione una distinzione per i comuni oltre i 10 mila abitanti.

Per l'attribuzione delle sedi sino a 3 mila abitanti, i concorsi son cumulativi; oltre, i concorsi sono per singola sede. Per i comuni oltre i 10 mila abitanti possono partecipare solo coloro che abbiano un minimo di punteggio per titoli.

L'indizione di concorsi per singola sede oltre i 3 mila abitanti e non più oltre 65 mila come è nell'attuale disciplina, è un ulteriore e decisivo ampliamento della sfera di partecipazione al momento della scelta da parte degli enti che va sottolineato per la sua rilevante importanza, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

L'articolo 11 disciplina i criteri ed i meccanismi per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti e quella per l'idoneità a segretario generale di prima classe per sedi con popolazione superiore a 65 mila abitanti. Lo stesso articolo disciplina i requisiti previsti per la partecipazione ai corsi di specializzazione per idoneità.

L'idoneità si consegue a seguito di appositi corsi di specializzazione con esame finale tenuti dalla scuola.

La previsione ed il meccanismo non trovano riscontro in riferimento ad alcuna carriera dello Stato ed anche del settore pubblico allargato.

Non solo, pertanto, i segretari devono superare un corso triennale al pari di coloro i quali accedono alla dirigenza, ma ancora per progredire devono affrontare un primo esame di idoneità ed un secondo.

Un simile gravoso sistema è giustificabile ed accettabile solo con riferimento alla elevata e peculiare professionalità con cui si intende caratterizzare il segretario.

In analogia a quanto previsto dal disegno di legge sulla dirigenza esaminato dalla Camera dei deputati nella X legislatura risultano introdotti meccanismi che possono consentire al solo primo corso l'ammissione di soggetti esterni alla categoria.

L'articolo 12 detta alcuni criteri generali per la valutazione dei titoli nei concorsi, prefigurando sistemi obiettivi e trasparenti, volti ad eliminare i gravi pregiudizi che spesso si sono verificati e che recentemente risultano accentuati con l'imposizione di criteri caso per caso che, oltre ad avere profili di illegittimità, contrastano con gli obiettivi della trasparenza e dell'imparzialità.

Lo stesso articolo disciplina inoltre in via generale la composizione delle commissioni di concorso.

L'articolo 13 regola le modalità ed i criteri di copertura in via temporanea dei posti vacanti ovvero privi del titolare, limitando le reggenze ad un periodo di quattro mesi che secondo i meccanismi della riforma dovrebbe essere più che sufficiente per la copertura del posto stesso.

Correlata al ruolo ed alle funzioni risulta la norma dell'articolo 14 che disciplina la responsabilità dei segretari.

La norma evita di « disciplinizzare » e quindi di « sanzionare » la responsabilità per mancata realizzazione degli obiettivi programmati; tiene conto delle previsioni di cui all'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990; introduce criteri di valutazione del segretario collegati ai risultati raggiunti.

L'articolo 15 disciplina i criteri generali di mobilità, ampiamente favorita anche dalla prescrizione che dopo dieci anni di servizio nella stessa sede si entra in posizione di trasferimento.

Non va disatteso il fatto che deve essere garantita l'esistenza di un rapporto fiduciario con l'ente. Alla nomina ed alla revoca (articolo 16) si procede con il concorso dell'ente.

I pregiudizi nel rapporto possono essere rappresentati dall'ente o dal segretario stesso ma l'accertamento viene demandato a sede esterna in cui gli interessi coinvolti sono presenti per rappresentanza, fatto che consente giudizi sereni ed obiettivi. A ciò dà una risposta la norma.

L'articolo 17 prevede la composizione della commissione di disciplina.

L'articolo 18, mentre prevede l'abolizione delle anacronistiche note di qualifica, introduce un nuovo meccanismo di valutazione dell'attività svolta dal segretario fondato su rapporti distinti del sindaco o del presidente della provincia e del segretario stesso.

L'articolo 19 concerne alcune disposizioni volte ad incrementare i flussi finanziari derivanti dai diritti di segreteria per meglio corrispondere alle iniziative previste dalla proposta. La quota a favore del fondo di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962 viene elevata dal 10 al 20 per cento; contestualmente si prevedono meccanismi che consentano agli enti locali un maggior introito rispetto a quello attuale, ampliando la sfera degli atti di attuale stretta applicazione dei diritti, contribuendo così ad introdurre anche elementi di maggior chiarezza nell'applicazione dell'istituto.

L'articolo 20 prevede la redazione di un testo unico delle norme relative ai segretari definendo così quali norme sono abrogate e quali restano in vigore.

Per facilitare l'applicazione del meccanismo, che in passato ha causato incertezze e difficoltà, l'articolo prevede sistemi di definizione e chiarimento per una risposta a problemi che, in effetti, si verificano anche in altre situazioni.

L'articolo 21 dispone il divieto di ricoprire incarichi nei partiti politici nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

L'articolo 22 detta le necessarie norme transitorie per disciplinare meccanismi, situazioni e posizioni acquisite dai segretari comunali e provinciali.

La proposta si chiude con le tabelle concernenti le classi dei comuni e delle province e le correlate qualifiche dei segretari comunali e provinciali.

La presente proposta di legge è già stata approvata in sede legislativa, nell'identico testo, dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Purtroppo la fine della X legislatura ha impedito l'approvazione della legge da parte del Senato.

Si sollecita quindi l'urgente esame ed approvazione della proposta di legge, avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 107 del Regolamento per i progetti di legge già esaminati nella scorsa legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Il segretario del comune e della provincia*).

1. I comuni e le province hanno un segretario titolare, funzionario statale al servizio dell'ente per i compiti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalle altre leggi, iscritto in apposito albo nazionale, territorialmente articolato.

ART. 2.

(*Funzioni*).

1. Il segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione e nel rispetto delle direttive del sindaco o del presidente della giunta provinciale, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'ente presso cui presta servizio e concorrere all'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali dell'ente e ne cura la verbalizzazione.

3. Ai segretari, in relazione alle attribuzioni di funzioni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalle norme sulla dirigenza statale, nonché da altre norme legislative, statutarie e regolamentari, compete:

a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'ente;

b) promuovere l'attuazione dei provvedimenti comunque adottati dagli organi dell'ente;

c) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;

d) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dai soggetti individuati dallo statuto dell'ente;

e) la funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei provvedimenti, nonché le informazioni sull'attività dell'ente ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

f) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna che non siano riservati agli organi dell'ente o al personale dirigente;

g) l'esercizio del potere disciplinare.

4. Il segretario svolge funzioni di sovraintendenza e coordinamento ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'ente e per l'esercizio dell'attività di direzione nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi; a tal fine si avvale della struttura dei servizi e del personale dell'ente.

5. In coerenza con gli obiettivi, i programmi e le direttive di cui al comma 1, il segretario adotta provvedimenti di organizzazione e di attuazione dei predetti programmi e direttive. L'istruttoria delle deliberazioni si conclude con il parere.

ART. 3.

(*Albo nazionale*).

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nel quale sono iscritti in apposite sezioni, in base alle classificazioni indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, distintamente per qualifica e per classe, i segretari comunali e provinciali in servizio, nonché gli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario ed a quelle di segretario generale.

2. La classificazione degli enti locali di cui alle citate tabelle A e B ha effetto solo relativamente alle norme recate dalla presente legge.

3. Gli iscritti all'albo, distintamente per qualifica e per classe, sono articolati per regioni e per province, con esclusione delle province di Trento e di Bolzano.

ART. 4.

(*Consiglio di amministrazione*).

1. Alla tenuta dell'albo ed all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari è preposto un consiglio di amministrazione, articolato in un consiglio centrale ed in consigli regionali e provinciali.

2. Il consiglio di amministrazione centrale è l'organo di governo dei segretari; è preposto, altresì, alla gestione della Sezione autonoma della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno di cui all'articolo 8.

3. I consigli di amministrazione regionali e provinciali sono, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi di gestione dei segretari a livello regionale e provinciale.

4. I consigli di amministrazione durano in carica quattro anni e sono dotati di appositi uffici e di personale, che può essere scelto anche tra i segretari messi a disposizione dal Ministero dell'interno, nei limiti delle dotazioni organiche.

ART. 5.

(*Composizione dei consigli di amministrazione*).

1. Il consiglio di amministrazione centrale è composto dal Ministro dell'interno, o da un suo delegato, che lo presiede, e da:

a) due sindaci e un presidente di giunta provinciale designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dalla Unione delle province d'Italia (UPI), o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo, in ambito nazionale;

c) tre dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. Il consiglio di amministrazione regionale è composto dal prefetto del capoluogo di regione, che lo presiede, e da:

a) due sindaci e un presidente di giunta provinciale designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI, o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo, in ambito regionale;

c) due dirigenti designati dal prefetto del capoluogo di regione nell'ambito dei dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

3. Il consiglio di amministrazione provinciale è composto dal prefetto della provincia, che lo presiede, e da:

a) tre sindaci designati dall'ANCI, o dalle relative sezioni territoriali, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito di riferimento;

b) tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo, in ambito provinciale;

c) due dirigenti designati dal prefetto della provincia nell'ambito dei dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

ART. 6.

(Competenze dei consigli di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione centrale esercita le funzioni di indirizzo e di

amministrazione generale dei segretari ed in particolare:

a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le cancellazioni e le sospensioni;

b) adotta i provvedimenti generali e necessari all'espletamento dei concorsi;

c) dispone il trasferimento di segretari comunali e provinciali tra comuni della stessa classe appartenenti a regioni diverse, secondo le disposizioni dell'articolo 15;

d) accerta in seconda istanza la responsabilità disciplinare dei segretari comunali e provinciali ed adotta i provvedimenti conseguenti;

e) emana regolamenti per lo svolgimento dei concorsi, per i corsi di specializzazione, i trasferimenti, l'assegnazione degli incarichi di reggenza e di supplenza e per ogni altro istituto previsto nella presente legge ed in ogni altra materia per cui la potestà regolamentare gli sia riconosciuta o sia ammessa dalla legge, ivi compresi criteri e modalità per l'adozione di provvedimenti urgenti;

f) determina il numero dei segretari comunali che possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) può disporre, con atto motivato, anticipazioni ai segretari, avvalendosi del fondo di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni ed integrazioni, del trattamento economico non corrisposto dagli enti per comprovata impossibilità;

h) adotta un apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e quello dei consigli di amministrazione regionali e provinciali;

i) emana apposita disciplina concernente la assegnazione del segretario alle segreterie dei comuni che si siano associati nelle forme di legge per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, alla

classe da attribuire ai comuni associati, ed ogni altro aspetto connesso alla posizione ed al ruolo del segretario comunale.

2. Compete al consiglio di amministrazione regionale:

a) l'organizzazione e la gestione dei corsi, dei seminari e delle giornate di studio per l'aggiornamento professionale, nell'ambito dei programmi fissati dalla Sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita dall'articolo 13-*quater* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il trasferimento dei segretari comunali e provinciali nell'ambito della regione secondo i criteri, le modalità e le procedure previsti dall'articolo 15;

c) l'attuazione delle procedure concorsuali per l'attribuzione delle sedi di segreteria di seconda classe, nell'ambito dei criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione centrale;

d) l'adozione dei provvedimenti relativi all'amministrazione dei segretari provinciali, per quanto non riservato al consiglio di amministrazione centrale;

e) la dichiarazione delle responsabilità disciplinari dei segretari provinciali su proposta della apposita commissione di disciplina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

f) la nomina della commissione di disciplina dei segretari provinciali.

3. Compete al consiglio di amministrazione provinciale:

a) l'assegnazione ai segretari di prima iscrizione all'albo e ai segretari comunali in servizio delle sedi disponibili,

da attribuire secondo l'ordine di iscrizione e delle preferenze espresse dagli interessati e dalle amministrazioni comunali di destinazione;

b) il trasferimento dei segretari comunali tra comuni della stessa classe nell'ambito della provincia secondo i criteri, le modalità e le procedure previsti dall'articolo 15, salvo quelli a richiesta dell'ente;

c) la dichiarazione delle responsabilità disciplinari dei segretari comunali e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sulla base delle proposte della commissione di disciplina;

d) la nomina della commissione di disciplina dei segretari comunali;

e) l'adozione dei provvedimenti per quanto altro attiene all'amministrazione dei segretari comunali e dell'albo in sede provinciale, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione centrale o regionale.

ART. 7.

(*Norme per l'elezione dei rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione*).

1. I rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione sono eletti dai segretari comunali e provinciali iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni, con sistema proporzionale a scrutinio di lista.

2. Le liste dei candidati per il consiglio di amministrazione centrale possono essere presentate da organizzazioni già rappresentate nel consiglio centrale e da altre organizzazioni o gruppi organizzati, previa sottoscrizione da parte di almeno trecento elettori in servizio in almeno sei regioni con un minimo di cinquanta per regione.

3. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la deliberazione di cui al comma 4 è disciplinata la presentazione delle liste dei candidati per i consigli di amministrazione provinciali e regionali.

4. Con deliberazione del consiglio di amministrazione centrale sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per la presentazione delle liste.

5. Per la prima elezione dei consigli di amministrazione le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono determinate dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(*Sezione autonoma della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno*).

1. In attesa della riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la Sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, disciplina e cura la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali.

2. Con delibera del consiglio di amministrazione centrale, approvata con decreto del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato apposito regolamento per disciplinare il funzionamento della Sezione autonoma secondo i seguenti princìpi:

a) la Sezione autonoma verrà gestita dal consiglio di amministrazione centrale integrato, a tali fini, dal direttore della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, ed avrà una struttura fissa nonché attrezzature e personale per il suo autonomo funzionamento;

b) nel rispetto degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione centrale,

la programmazione didattica, i piani di studio per i corsi di formazione e perfezionamento, di cui alla presente legge, i criteri, le modalità ed i tempi delle prove d'esame, i criteri per l'aggiornamento e l'approvazione delle relative proposte sono demandati ad un comitato tecnico-scientifico composto da professori universitari di ruolo, nonché da segretari anche in quiescenza, da dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno ed altri dirigenti statali di comprovata esperienza e professionalità, in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione con particolare riferimento alle autonomie locali; il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei princìpi di cui al presente comma, l'attribuzione al comitato di ulteriori compiti e funzioni;

c) oltre ai docenti incaricati per l'insegnamento di discipline professionali, la Sezione autonoma avrà un corpo docente stabile per l'insegnamento delle discipline di base; l'attribuzione degli incarichi di insegnamento è riservata ai professori universitari di ruolo, ai segretari generali comunali e provinciali, anche in quiescenza, ai dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, ai dirigenti statali ed agli esperti nelle medesime discipline estranei all'amministrazione pubblica;

d) l'attività didattica formativa, di perfezionamento e di aggiornamento prevederà anche il necessario scambio di esperienza con i settori dell'imprenditorialità pubblica e privata, nazionale ed internazionale, sarà svolta in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con le autonomie locali, con gli organi comunitari e potrà prevedere forme di convenzionamento con enti ed organismi per l'aggiornamento del personale.

3. Il numero dei componenti del comitato tecnico-scientifico, di cui alla lettera *b*) del comma 2, sarà determinato dal regolamento previsto dallo stesso comma 2. Il presidente del comitato tecnico-scientifico è scelto tra i suoi componenti e nominato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Il direttore della Sezione autonoma è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione centrale approvata con decreto del Ministro dell'interno e potrà essere scelto tra i segretari generali di classe prima in servizio od in quiescenza.

5. Le attività ed il funzionamento della Scuola sono finanziati con il fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

ART. 9.

(*Accesso in carriera*).

1. Alla carriera di segretario comunale e provinciale si accede mediante corso triennale di formazione e reclutamento a carattere teorico-pratico, svolto dalla Sezione autonoma della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno di cui all'articolo 8 e comprensivo di almeno nove mesi di tirocinio presso comuni e province.

2. Al corso di formazione, di cui al comma 1, si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito annualmente, al quale possono partecipare esclusivamente i candidati in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, di età non superiore a ventinove anni.

3. Conseguono l'ammissione al corso di formazione i candidati collocati nell'ordine della graduatoria, nel limite dei posti che si prevede saranno vacanti a qualsiasi titolo alla data di conclusione del corso maggiorato del 50 per cento.

4. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 disciplina i casi di esclusione dal corso stesso per il mancato superamento delle prove annuali, nonché l'iscrizione in apposito elenco degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria formulata con riferimento alla votazione finale

conseguita, al termine dell'esame di fine corso da effettuarsi mediante prova scritta e colloquio.

5. Il consiglio di amministrazione centrale, secondo l'ordine della graduatoria, previa iscrizione all'albo, assegna gli idonei ad una delle sezioni provinciali nei limiti e con riferimento alle sedi disponibili e nel rispetto, ove possibile, delle preferenze indicate dagli interessati.

6. Ai partecipanti al corso può essere corrisposta una borsa di studio non superiore al 60 per cento del trattamento economico di grado iniziale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10.

(*Attribuzione delle sedi di segreteria generale*).

1. Alla segreteria generale si accede mediante concorso per titoli per singole sedi.

2. Al concorso per l'attribuzione di sedi di segreteria generale di seconda classe possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. Il consiglio di amministrazione regionale assegna le singole sedi a concorso secondo la graduatoria di merito.

4. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il punteggio minimo per titoli, necessario per partecipare a concorsi alle sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 10.000 abitanti.

5. Ai concorsi per l'attribuzione di sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 65.000 abitanti possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 11.

6. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il punteggio minimo per titoli necessario per partecipare ai concorsi alle sedi di segreteria generale con popolazione oltre i 250.000 abitanti, nonché quello per partecipare ai concorsi alle sedi di segreteria generale per le città metropolitane.

ART. 11.

(*Idoneità a segretario generale*).

1. L'idoneità a segretario generale per sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti si consegue dopo avere superato i singoli esami previsti dal piano di studi del corso di specializzazione, da concludersi con la presentazione e discussione della tesi assegnata.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale per sedi con popolazione superiore a 65.000 abitanti.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive sezioni dell'albo.

4. I corsi di specializzazione verranno disciplinati dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 e sono finanziati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 8.

5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno tre anni, nonché i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario, in servizio effettivo nella funzione da almeno cinque anni e con qualifica dirigenziale.

6. Sono altresì ammessi, nei limiti di cui ai commi 7 e 8, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti con almeno nove anni di effettivo servizio nell'area direttiva con qualifica non inferiore all'ottava, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca e liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni ad un albo professionale per l'iscrizione nel quale sia richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 9, comma 2, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

7. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere, comunque, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

8. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce il numero massimo delle iscrizioni al corso di specializzazione per i soggetti di cui al comma 6, nel limite massimo del 20 per cento delle sedi di segreteria generale che si prevedono disponibili al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

9. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità, di cui al comma 2, sono ammessi i segretari generali in servizio da almeno due anni ed in possesso del punteggio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 10 nonché i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetta l'effettiva sostituzione del segretario, in servizio effettivo nella funzione da non meno di otto anni, dei quali almeno cinque in comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti ovvero in provincia.

ART. 12.

(*Concorsi*).

1. Il consiglio di amministrazione centrale stabilisce, con il regolamento di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 6, le modalità, i termini ed i criteri per l'espletamento dei concorsi per l'assegnazione dei segretari titolari delle sedi, anche tenendo conto delle vacanze che si prevede possano verificarsi entro l'anno, in maniera tale che di norma alle sedi debba essere assegnato il titolare al verificarsi della vacanza stessa.

2. In tutte le ipotesi in cui sia necessario procedere alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli per la formazione di graduatorie, la competenza spetta al consiglio di amministrazione centrale che li stabilisce in via preventiva e generale.

3. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono quelli di anzianità, servizio, cultura e merito definiti con criteri obiettivi che privilegino la professionalità.

4. I titoli dovranno tenere particolarmente conto, tra l'altro, delle valutazioni riportate nell'esame finale del corso di

formazione e reclutamento nonché in quello di specializzazione nonché nel servizio prestato.

5. La commissione giudicatrice dei concorsi a sedi di segretario generale di seconda e prima classe è nominata con delibera del consiglio di amministrazione centrale ed è composta:

a) da un dirigente generale del Ministero dell'interno designato dal Ministro, che la presiede;

b) dal sindaco del comune o dal presidente della giunta provinciale cui il concorso si riferisce;

c) da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche, scelto dal comune o dalla provincia cui il concorso si riferisce;

d) da un segretario comunale o provinciale di qualifica superiore, o corrispondente, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Per i concorsi la cui competenza è attribuita ai consigli di amministrazione regionali, il componente di cui alla lettera *a*) del comma 5 è designato dal prefetto del capoluogo di regione tra i dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nella regione.

7. Le funzioni di segretario delle commissioni sono esercitate da un funzionario dell'ufficio del consiglio di amministrazione centrale o regionale.

8. La commissione si intende regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, ivi compreso il presidente.

9. La commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami di cui all'articolo 9, comma 2, è composta da un prefetto, che la presiede, da un rappresentante delle autonomie locali, designato dall'ANCI, e da un segretario comunale o provinciale designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 13.

(*Reggenze e supplenze*).

1. Gli incarichi di reggenza o supplenza sono attribuiti dal consiglio di amministrazione centrale e dai consigli di amministrazione regionali e provinciali secondo le rispettive competenze.

2. La sostituzione da parte dei vice segretari che hanno per statuto le funzioni vicarie è disposta con le modalità di cui al comma 1 per i periodi superiori ad un mese.

3. Gli incarichi di reggenza non possono avere durata superiore a quattro mesi.

4. Nei casi di urgenza gli incarichi di reggenza e supplenza possono essere conferiti dal presidente del consiglio di amministrazione regionale o dal presidente del consiglio di amministrazione provinciale, salvo ratifica del consiglio nella prima seduta utile.

ART. 14.

(*Responsabilità dei segretari*).

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i segretari comunali e provinciali sono responsabili nei confronti dell'ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

2. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dai competenti organi politico-istituzionali dell'ente, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da leggi, dallo statuto o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Il risultato ritenuto negativo è comunicato al segretario con atto formale del sindaco o del presidente della giunta provinciale. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, del segretario a giustificazione del risultato della gestione. Il sindaco o il presidente della giunta provinciale, qualora non intendano accogliere le controdeduzioni del segretario, possono rinviare la questione al consiglio dell'ente.

4. Il risultato negativo della gestione, accertato dal consiglio dell'ente, in seduta segreta, viene segnalato ai consigli di amministrazione, ai fini del giudizio di cui all'articolo 18.

ART. 15.

(*Mobilità*).

1. Il trasferimento dei segretari comunali e provinciali a sede della stessa classe e di regione diversa può essere disposto con deliberazione del consiglio di amministrazione centrale, su richiesta degli stessi segretari o degli enti in relazione a documentate esigenze delle amministrazioni, sentiti i segretari interessati.

2. Al trasferimento dei segretari comunali e provinciali a sedi delle corrispondenti classi, nell'ambito della stessa regione e della stessa provincia, provvedono rispettivamente i consigli di amministrazione regionali e provinciali.

3. Fatte salve le previsioni di cui ai commi 1 e 2, con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione centrale, saranno disciplinati i trasferimenti nell'ambito della medesima classe, per le sedi di classe iniziale, nel rispetto dei seguenti princìpi: per istanza degli interessati, per attuazione dei trasferimenti prima dell'espletamento dei concorsi o attribuzione della sede ai vincitori o, in presenza di più istanze, per graduatorie automatiche per soli titoli formulate sui dati acquisiti all'albo.

4. Su richiesta dell'interessato o dei consigli di amministrazione provinciali o

regionali, i segretari, con delibera del consiglio di amministrazione centrale, possono essere comandati, in posti di qualifica e trattamento economico equivalente e comunque senza aggravio di spesa per l'ente destinatario, presso il Ministero dell'interno nonché altro Ministero od amministrazione statale o locale che ne faccia richiesta lasciando vacante la sede.

5. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e decorsi dieci anni di servizio presso lo stesso ente, il segretario viene iscritto in apposite liste di mobilità per essere trasferito in altra sede, di pari classe, tenendo conto delle sedi disponibili nonché delle richieste dell'interessato e dell'ente.

6. Nei primi tre anni di servizio in un determinato comune o provincia, il segretario non può chiedere il trasferimento, nè per mobilità nè per concorso, a meno che non vi sia il consenso dell'ente presso cui presta servizio.

ART. 16.

(*Nomina e revoca*).

1. La nomina del segretario quale titolare della sede, sia per prima assegnazione, sia per concorso, sia per trasferimento, è effettuata dal consiglio di amministrazione competente.

2. Per gravi e comprovati motivi di impedimento fisico nonché per gravi e persistenti motivi di incompatibilità, o per gravi e ripetute violazioni e inadempienze ai doveri d'ufficio, con delibera della giunta dell'ente, può essere richiesta la revoca del segretario al consiglio di amministrazione competente.

3. Il consiglio di amministrazione competente decide sulla richiesta, sentito il segretario interessato, entro sessanta giorni, indicando nel provvedimento le misure conseguenti alla eventuale revoca onde assicurare all'ente la continuità di assolvimento della funzione ed al segretario altro incarico o altra sede.

4. Ai segretari comunali è attribuito il trattamento economico di dirigente dello

Stato con provvedimento del consiglio di amministrazione centrale, sulla base delle tabelle A e B allegate alla presente legge.

5. L'indennità di funzione stabilita per i dirigenti dello Stato sarà attribuita nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) l'indennità di funzione dei segretari è commisurata all'importanza della sede ed è determinata con riferimento anche al numero degli abitanti delle sedi prescindendo dalle classi;

b) l'indennità di funzione è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, d'intesa con l'ANCI e l'UPI, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione centrale.

6. Ai segretari in servizio presso la provincia sono attribuite la qualifica ed il trattamento economico non inferiori a quelli del segretario del comune capoluogo.

7. Al segretario deve in ogni caso essere assicurato un trattamento economico non inferiore alla massima retribuzione corrisposta dall'ente anche mediante assegno *ad personam* riassorbibile.

8. Il trattamento economico dei segretari è a carico degli enti presso i quali prestano servizio.

9. I futuri provvedimenti legislativi con i quali sarà disciplinata l'indennità di funzione dei dirigenti statali dovranno comunque confermare le attuali norme che fissano i tetti stipendiali dei segretari comunali.

ART. 17.

(*Composizione della commissione di disciplina*).

1. La commissione di disciplina dei segretari comunali ha sede presso la prefettura ed è composta da:

a) un magistrato in quiescenza, designato dal presidente del tribunale, che la presiede;

b) un sindaco designato dall'ANCI;

c) un segretario comunale.

2. La commissione di disciplina dei segretari provinciali ha sede presso la prefettura del capoluogo di regione ed è composta da:

a) un magistrato in quiescenza, designato dal presidente del tribunale del capoluogo di regione, che la presiede;

b) un presidente di giunta provinciale, designato dall'UPI della regione;

c) un segretario provinciale.

3. All'inizio di ciascun anno l'ANCI e l'UPI segnalano rispettivamente al consiglio di amministrazione provinciale o regionale due sindaci e due presidenti di giunta provinciale per la nomina a componenti effettivi e supplenti delle commissioni di disciplina.

4. Il segretario comunale e provinciale, sia effettivo che supplente, è eletto con le stesse modalità previste per i rappresentanti di cui all'articolo 5 e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

5. Le commissioni di disciplina durano in carica quattro anni e si rinnovano con i consigli di amministrazione.

ART. 18.

(*Valutazioni*).

1. La valutazione dell'attività dei segretari comunali e provinciali è effettuata annualmente dal consiglio di amministrazione competente sulla base di distinti sommari rapporti sull'attività redatti dal sindaco o dal presidente della giunta provinciale e dal segretario.

2. Avverso la valutazione del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione centrale.

3. I criteri, le procedure, gli schemi di redazione, la presentazione del rapporto sull'attività e quanto altro occorre all'applicazione del presente articolo verranno determinati con apposito regolamento del consiglio di amministrazione centrale.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abolite per i segretari comunali e provinciali le note di qualifica.

ART. 19.

(*Disposizioni in materia di diritti di segreteria*).

1. Sugli atti di cui alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura stabilita dalla legge.

2. I diritti di segreteria sono dovuti all'ente, secondo quanto previsto dal comma 3, per tutti gli atti volti, comunque, a disciplinare un rapporto tra comune o provincia ed un soggetto pubblico o privato, applicando, ove non ricorrano anche altre ipotesi, le percentuali per valore previste dalla normativa vigente.

3. Restano confermati le misure ed i criteri di riparto previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le percentuali del 90 per cento e del 10 per cento di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che vengono rispettivamente modificate in 80 per cento e 20 per cento.

4. I maggiori oneri sostenuti dagli enti locali per l'adeguamento del trattamento economico da corrispondere, ai sensi della presente legge, ai segretari comunali e provinciali, che non siano coperti dai proventi derivanti agli enti dall'aumento dei diritti di segreteria sono rimborsati annualmente dal Ministero dell'interno, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prioritariamente destinate ai predetti rimborsi.

ART. 20.

(*Testo unico*).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni relative ai segretari comunali e provinciali. Per la redazione del suddetto testo unico il Governo si avvale del consiglio di amministrazione centrale di cui all'articolo 4.

2. Ferme restando le determinazioni che in materia verranno assunte in sede di redazione del testo unico di cui al comma 1, restano assegnate alla classe superiore le sedi cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta assegnato un segretario di classe superiore.

3. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, ai segretari comunali e provinciali si applicano le norme relative alla dirigenza dello Stato.

4. Il testo unico di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 21.

(*Divieto di incarichi*).

1. I segretari comunali e provinciali non possono ricoprire incarichi direttivi od esecutivi nei partiti politici fino al livello della provincia in cui è compreso l'ente presso cui prestano servizio.

ART. 22.

(*Norme transitorie*).

1. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento previsti dalla presente legge, l'ammissione in carriera per la copertura delle sedi vacanti di grado iniziale è disposta in favore dei vincitori dei concorsi in via di espletamento e del concorso di cui al comma 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sarà bandito apposito concorso per titoli e colloquio riservato ai vice segretari che abbiano l'effettiva sostituzione del segretario nonché agli altri pubblici dipendenti appartenenti a qualifiche dell'ex carriera direttiva che abbiano almeno cinque anni nella qualifica stessa. Per la partecipazione al concorso è richiesto il titolo di studio per l'accesso in carriera.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'attuazione dei corsi di specializzazione, i concorsi per titoli ed esami alle sedi di segreteria generale di classe seconda già espletati sono utilizzati ai fini del conferimento dell'idoneità prevista dall'articolo 11, comma 1.

4. All'attribuzione delle sedi si provvede con le modalità fissate dall'articolo 15.

5. Nella prima applicazione della presente legge, le idoneità già conseguite alla soppressa qualifica di segretario capo di prima classe, nonché quelle conseguite ai concorsi di segretario generale di seconda classe, sono, a tutti gli effetti, parificate a quelle previste dall'articolo 11, comma 1.

6. I segretari, i quali siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la soppressa qualifica di segretario capo e siano titolari di segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A allegata alla presente legge alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarità della sede fino a quando non conseguano, mediante specifico corso disciplinato con decreto del Ministro dell'interno, l'idoneità a segretario generale di seconda classe. Da tale data, con provvedimento del consiglio di amministrazione centrale, conseguono la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe e conservano la titolarità della sede. Allo stesso corso sono ammessi i segretari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio da quattro anni e sei mesi nei comuni sino a 3.000 abitanti. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'attribuzione della qualifica di segretario generale

di seconda classe ed il relativo trattamento economico subordinatamente alla dichiarazione di accettazione del trasferimento in una delle sedi vacanti di classe seconda.

7. I segretari comunali, idonei nei precedenti concorsi a posti della soppressa qualifica di segretario capo di prima classe e a posti di segretario generale di seconda classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono, alla stessa data, con delibera del consiglio di amministrazione centrale, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe. Conseguono, altresì, la qualifica ed il trattamento economico gli idonei titolari di comuni fino a 3.000 abitanti subordinatamente alla dichiarazione di cui al comma 6.

8. Conseguono l'iscrizione nella sezione degli idonei all'esercizio delle funzioni di segretario di prima classe i segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con la qualifica di segretario generale di classe prima B, nonché quelli con la qualifica di segretario generale di seconda classe al conseguimento dell'anzianità di cui all'articolo 11, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

9. I segretari comunali che siano titolari transitori alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la titolarità transitoria della sede sino a quando non acquisiscono i requisiti per la nomina quali titolari della sede medesima ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ovvero delle disposizioni della presente legge.

10. In attesa della costituzione dei nuovi consigli di amministrazione di cui all'articolo 4 le competenze degli stessi vengono esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli attuali consigli centrali di amministrazione e dai consigli provinciali di amministrazione. Questi ultimi provvedono altresì, d'intesa con la Sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali, provinciali e delle comu-

nità montane della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno di cui all'articolo 8, in attesa della costituzione dei consigli di amministrazione regionali, all'organizzazione e gestione dei corsi, dei seminari e delle giornate di studio per l'aggiornamento professionale.

11. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito ai segretari in servizio ottenere il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico in godimento. I trasferimenti hanno luogo sulla base di una graduatoria formulata dal consiglio di amministrazione centrale con riferimento alla disponibilità dei posti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'amministrazione o dell'ente ricevente.

TABELLA A
(Articolo 3, comma 1)

CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI

COMUNI Classe/popolazione	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe I/A oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/A Dirigente generale di livello C
Classe I/B da 65.000 a 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/B Dirigente superiore
Classe II da 3.000 a 65.000 abitanti	Segretario comunale generale di II classe Primo dirigente
Classe III sino a 3.000 abitanti	Segretario comunale Trattamento economico pari al 95 per cento di quello della classe superiore

TABELLA B
(Articolo 3, comma 1)

CLASSE DELLE PROVINCE E QUALIFICHE DEI SEGRETARI PROVINCIALI

PROVINCE Classe/popolazione	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe I/A Città metropolitane e province il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti	Segretario provinciale generale di classe I/A Dirigente generale di livello C
Classe I/B Tutte le altre province	Segretario provinciale generale di classe I/B Dirigente superiore